

**REGOLAMENTO PER LA QUANTIFICAZIONE E
CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI
TECNICHE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA
REGIONALE PER LA SALUTE ED IL SOCIALE – PUGLIA.
AGGIORNAMENTO AL D. LGS. N. 36/2023**

Approvato con DDG n. 41 del 21/02/2023

Aggiornato con DCS n. 264 del 23.11.2023



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE.....	3
ART. 3 – DESTINATARI E ATTIVITÀ INCENTIVABILI.....	4
ART. 4 – ESCLUSIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE.....	5
ART. 5 – COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO ED ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI	5
ART. 6 – CRITERI DI RIPARTIZIONE.....	7
ART. 7 – COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO.....	8
ART. 8 – MODALITÀ DI CORRESPENSIONE DELLE QUOTE DI INCENTIVO	9
ART. 9 - DINIEGO O RIDUZIONE DELL'INCENTIVO	10
ART. 10 - COINCIDENZA DI FUNZIONI E SOSTITUZIONI	10
ART. 11 - LIMITE INDIVIDUALE AI COMPENSI DA CORRISPONDERE	10
ART. 12 – INFORMAZIONE E CONFRONTO	10
ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI.....	11

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto l'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, di seguito "Codice", nonché i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione dei correlati incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente dell'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale - Puglia (di seguito anche A.Re.S.S. Puglia, Agenzia o Amministrazione) per le attività indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Il Regolamento è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne per l'attività connessa all'acquisizione di forniture e servizi.
3. Ai fini dell'applicazione degli incentivi per appalti di servizi e forniture è necessario che sia stato nominato il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).
4. Sono fatte salve le competenze dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza nazionali e regionali come definite dalla normativa vigente e il necessario raccordo con l'attività delle medesime in sede di programmazione e gestione degli approvvigionamenti.

ART. 2 – COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE

1. L'A.Re.S.S destina risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, specificate nell'allegato I.10 al Codice per le finalità indicate al co. 5, art. 45 del Codice, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nel proprio bilancio, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, comprensivo degli eventuali oneri della sicurezza ed al netto dell'IVA, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.
2. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente co., la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti, ai sensi del co. 2 dell'art. 45 del Codice.
3. L'80 per cento delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche è ripartito per ciascun servizio e/o fornitura esclusivamente tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, nonché tra i loro collaboratori, secondo le modalità e i criteri recepiti dal presente Regolamento e contrattati a livello decentrato. Gli incentivi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'amministrazione.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto, da parte dell'Amministrazione, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per incentivare la modellazione elettronica

- informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
5. Una parte delle risorse è in ogni caso utilizzata per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
 6. La suddetta quota del 20 per cento è incrementata delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al co. 4, art. 45 del Codice.
 7. Nel caso di modifica dei contratti in aumento in corso di esecuzione, ricadenti nelle fattispecie di cui all'art. 120 del codice, l'incentivo viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base dell'affidamento. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziare rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, co. 13, del Codice.
 8. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.
 9. Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.
 10. In caso di appalti divisi per lotti la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascuno di essi.

ART. 3 – DESTINATARI E ATTIVITÀ INCENTIVABILI

1. Il presente Regolamento si applica ai dipendenti dell'A.Re.S.S., compresi quelli a tempo determinato, nonché ai loro collaboratori, anch'essi dipendenti, effettivamente impegnati nelle funzioni tecniche, connesse alla acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, elencate nell'allegato I.10 "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure", al quale fa rinvio l'art. 45, co. 2, del Codice.
2. In particolare sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:
 - il Responsabile Unico del Progetto;
 - il Direttore dell'Esecuzione;
 - i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori

- s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
3. In sede di prima applicazione del Codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, co. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice. A decorrere dalla data di tale abrogazione, per funzioni/attività tecniche si intenderanno quelle che saranno indicate nell'adottando Regolamento.
 4. Per lo svolgimento delle funzioni tecniche previste dal presente regolamento non sono dovute spese di trasferta o missione, né viene corrisposto trattamento per lavoro straordinario.

ART. 4 – ESCLUSIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE

1. Ai sensi dell'articolo 45, co. 4, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi di cui alla presente disciplina, salvo diverse previsioni di legge.
2. Ove intere attività siano realizzate completamente dal personale dirigenziale trova applicazione il co. 6 dell'articolo 2 del presente regolamento.
3. Ove invece, per una o più specifiche attività, oltre al dirigente partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 40% della percentuale prevista dall'articolo 6 del presente regolamento per i servizi e le forniture.

ART. 5 – COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO ED ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI

1. Con apposito provvedimento di conferimento il Direttore Generale, su proposta del Direttore dell'Area competente, costituisce il Gruppo di Lavoro (GdL), individua i servizi o forniture cui si fa riferimento, l'importo a base dell'affidamento, il cronoprogramma delle attività relative alla funzione tecnica attribuita, la determinazione delle percentuali di

- incentivo spettanti, nonché i tempi entro i quali devono essere eseguite le attività, anche tenendo conto delle tempistiche previste dal Codice.
2. Le funzioni tecniche sono assegnate, sulla base dei principi e disposizioni di cui ai successivi commi, tenuto conto dell'esperienza e della professionalità del dipendente designato, al fine di assicurare il migliore e puntuale svolgimento delle attività demandate.
 3. Con provvedimento motivato, il Direttore Generale può modificare o revocare in ogni momento la funzione tecnica assegnata, sentito il Responsabile unico del Progetto. Con il medesimo provvedimento, viene accertata l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e determinata la quota di incentivo spettante, in relazione alle prestazioni espletate e alla ragione che ha determinato il provvedimento di modifica o di revoca della funzione.
 4. In tutti i casi di sostituzione del responsabile del progetto e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Codice, e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte, e certificate dal responsabile unico subentrante, nel caso di sostituzione del responsabile del progetto, o dal responsabile unico del progetto negli altri casi.
 5. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene o servizio sono individuati dal Direttore Generale, di concerto con il Direttore di Area, anche su indicazione del responsabile unico del progetto. In tale scelta il Direttore Generale deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
 6. Al fine di valorizzare la professionalità dei lavoratori, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili si uniforma, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto del principio prioritario dell'individuazione di competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
 7. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal Direttore Generale, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

8. I soggetti individuati per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più procedure di affidamento. Tra i collaboratori saranno inclusi anche quei dipendenti dell'ente che non svolgono un ruolo prettamente tecnico, ma attività amministrative e contabili, purché strettamente collegate alle funzioni tecniche, a condizione che siano dotati della necessaria competenza professionale.
9. I soggetti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il Direttore Generale accerta la non ricorrenza di tale fattispecie, anche mediante acquisizione di relativa dichiarazione rilasciata dall'interessato.
11. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato.
12. Nel caso in cui non si proceda alla costituzione del gruppo di lavoro di cui al presente articolo, il responsabile del progetto ed il direttore dell'esecuzione, formalmente individuati, assommano le rispettive funzioni del gruppo e svolgono le relative attività.
13. Il mancato avvio dei servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando ed all'espletamento della procedura di affidamento; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante, sempreché ci sia effettiva disponibilità nel quadro economico e nel bilancio di previsione.

ART. 6 – CRITERI DI RIPARTIZIONE

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 45 del Codice per affidamenti di "Servizi e Forniture" sono determinate applicando le seguenti aliquote per scaglioni di importo:

IMPORTI DELL'AFFIDAMENTO	ALIQUOTE
Fino a € 499.999,00	2,00%
Da € 500.000 a € 1.000.000	1,80%
Da € 1.000.001 ad € 2.000.000	1,50%



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

Da € 2.000.001 a € 5.000.000	1,00%
Superiore a € 5.000.000	0,7%

8

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie di cui all'art. 2 del presente Regolamento è ripartito, per attività e funzioni, secondo le percentuali indicate nella seguente tabella:

Descrizione delle funzioni	Percentuale a personale assegnato
Predisposizione dei documenti di gara	15,00%
Responsabile Unico del Progetto nella fase dell'affidamento Responsabile Unico del Progetto nella fase dell'esecuzione	30,00%
Collaborazione all'attività del RUP nella fase di affidamento Collaborazione all'attività del RUP nella fase dell'esecuzione	10,00%
Direzione dell'esecuzione Verifica di conformità / regolare esecuzione	30,00%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	15,00%

3. L'attività di verifica della regolare esecuzione e/o conformità dell'esecuzione dei contratti pubblici di forniture e servizi può essere affidata ad una commissione composta da non più di tre componenti, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, individuati tra il personale in servizio, anche non di ruolo, indicato al precedente articolo 2. Nel caso di servizi o forniture di particolare complessità, fermo restando il limite di spesa sopra indicato, la commissione di collaudo può essere composta da cinque componenti. Nel caso di collaudo tecnico amministrativo affidato ad una commissione, l'incentivo previsto viene ripartito in parti uguali tra tutti i componenti.

ART. 7 – COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere, sono destinati ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività,

- nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.
 3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti da effettuare sono corrispondentemente riparametrate.

ART. 8 – MODALITÀ DI CORRESPNSIONE DELLE QUOTE DI INCENTIVO

1. L'incentivo di cui al presente Regolamento è corrisposto con provvedimento del Direttore d'Area competente, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente, anche in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi.
2. L'attribuzione degli incentivi è, comunque, disposta con riferimento al principio di competenza, quindi in relazione alle annualità di esecuzione dell'incarico. A tal fine, la liquidazione dell'incentivo avviene alla scadenza dell'anno di riferimento per le fasi già svolte e nel provvedimento di erogazione dell'incentivo sono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.
3. Ai fini della liquidazione il RUP predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - a) il tipo di attività assegnata;
 - b) la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - c) i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - d) l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
4. La scheda di cui al co. precedente è controfirmata dal dipendente interessato.
5. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Direttore d'Area è supportata da idonei elementi valutativi.
6. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.
7. Ogni provvedimento di liquidazione è trasmesso da ciascun soggetto responsabile del Gruppo di Lavoro al Dirigente del Servizio Risorse Umane, oltre che al Dirigente del Servizio Finanze e Controllo per quanto di rispettiva competenza.

ART. 9 - DINIEGO O RIDUZIONE DELL'INCENTIVO

1. Nell'ipotesi di ingiustificato ritardo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, imputabile al personale incaricato, l'importo da corrispondere quale incentivo può essere ridotto con provvedimento motivato del Direttore Generale che ha assegnato la funzione tecnica. In tal caso ai singoli soggetti incaricati ed ai collaboratori dei medesimi sarà applicata una penale settimanale dell'1% sull'importo complessivo spettante quale incentivo, fino alla concorrenza massima del 30% dell'incentivo previsto. Nel caso in cui l'ingiustificato ritardo imputabile al dipendente determini una riduzione dell'incentivo superiore al 30%, il Direttore Generale dispone con provvedimento motivato la revoca dell'incarico, con conseguente perdita del diritto all'incentivo.
2. Qualora la procedura di affidamento di servizi e/o forniture, successivamente alla fase di scelta del contraente, si arresti per cause non imputabili dal personale incaricato, il compenso incentivante verrà corrisposto proporzionalmente alle attività effettivamente espletate ed attestate dal responsabile del procedimento.

1

ART. 10 - COINCIDENZA DI FUNZIONI E SOSTITUZIONI

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nella circostanza motivata di sostituzione di un soggetto, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta.

ART. 11 - LIMITE INDIVIDUALE AI COMPENSI DA CORRISPONDERE

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente co. incrementa le risorse di cui al co. 6, art. 2 del presente regolamento.

ART. 12 – INFORMAZIONE E CONFRONTO

Il Servizio Risorse Umane fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al

presente regolamento, in forma aggregata, nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

1

1. Il presente Regolamento sostituisce il precedente, avente ad oggetto “Regolamento per la quantificazione e corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche in favore dei dipendenti dell’Agenzia Regionale per la salute ed il sociale – Puglia”, adottato con DDG n. 41/2023, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, e si applica alle procedure indette a decorrere dal 1° luglio 2023 per le quali gli incentivi siano stati previsti nei relativi quadri economici.
2. Le disposizioni del previgente Regolamento continuano ad applicarsi esclusivamente ai contratti in corso per i quali è stata prevista l’incentivazione delle funzioni tecniche ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016.
3. È potestà dell’Amministrazione, nell’ipotesi di non applicabilità del presente regolamento e con riferimento ad affidamenti di particolare complessità giuridica, tecnica o contabile, procedere al riconoscimento di premialità in favore dei dipendenti che, in possesso di specifiche competenze ed espressamente designati, siano stati di supporto al RUP e al DEC, consentendo all’Agenzia un’azione contrattuale efficace ed efficiente. In tal caso, nell’ambito di appositi progetti si applicheranno le medesime aliquote, percentuali e modalità di costituzione del GdL e liquidazione incentivi previste dal presente Regolamento ed oggetto di precedente confronto anche con le OO.SS. e R.S.U.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.